

**DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE E DISPOSIZIONI  
PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI  
PRESSO LE CORTI D'APPELLO**

***Camera dei Deputati – II Commissione (Giustizia)  
Audizione***

*Roma, 7 ottobre 2020*

**SOMMARIO:** Premessa. - **1.** Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 2 (*Disposizioni per la efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni*). - **2.** Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 3 (*Indagini preliminari e udienza preliminare*). - **3.** Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 4 (*Procedimenti speciali*). - **4.** Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 7 (*Appello*). - **5.** Criticità relative alla previsione di cui all'art. 12 (*Termini di durata del processo*) e all'art. 13 (*Disposizioni per la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna*). - **6.** Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 14 (*Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione*). - **7.** Conclusioni.

**Premessa**

Il Disegno di legge di iniziativa governativa A.C. n. 2435 evidenzia numerose criticità contenute all'interno del suo articolato, laddove, oltre ad essere improntato ad un pericoloso "efficientismo" che mira ad anteporre ragioni organizzative e di celerità del processo ai principi - financo di rango costituzionale - posti a presidio del giusto processo e cristallizzati nell'art. 111 della Carta Costituzionale, ha "tradito" anche taluni approdi condivisi dalle componenti istituzionali e associative della Avvocatura e dalla stessa magistratura associata.

L'intendimento di arginare le ataviche disfunzioni e i ritardi nella "domanda" e conseguente "risposta" di giustizia, idea in sé virtuosa - ovviamente condivisa dall'Avvocatura -, non può essere realizzato attraverso la limitazione delle garanzie e una improbabile ristrutturazione dell'"architettura" del processo penale che finisca per scardinare i più elementari valori protetti e tutelati dalla stessa Carta Costituzionale.

La lettura di alcune norme contenute nel disegno di legge evidenzia come queste "muovano" da un filo conduttore comune, con la previsione di punti di delega che

tendono a relegare al rango di “inutilità” o peggio di “ostacoli “ quelli che rappresentano principi (fondamentali ed inderogabili) di garanzia del giusto processo: dalla effettiva conoscenza della pendenza dell’indagine a carico dell’indagato e la celebrazione del processo a carico dell’imputato, al principio del contraddittorio, alla collegialità delle decisioni nel grado di appello.

Di seguito, dunque, verranno riportate le criticità (macroscopiche) che si palesano dalla lettura delle previsioni di cui al Disegno di legge in analisi e che concretizzano la scongiurabile compressione e, in alcuni casi, riduzione, da un lato, delle garanzie del soggetto coinvolto nel processo penale e, dall’altro, delle garanzie derivanti dal principio del giusto processo di cui al già ricordato art. 111 della Costituzione.

### **1. Criticità relative alle previsioni di cui all’art. 2 (*Disposizioni per la efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni*).**

Ai sensi dell’art. 2 lettera l) si dovrà prevedere che le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore; ai sensi della lettera m) il primo atto notificato all’imputato dovrà contenere un avviso per informare l’interessato che le notificazioni successive alla prima sono effettuate mediante siffatta modalità e che l’imputato ha l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo, ed ogni successivo mutamento dello stesso, ove effettuare le comunicazioni .

Il punto della delega trova un parziale temperamento laddove indica la necessità di individuare opportune deroghe a detta modalità di notificazione, a garanzia della effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, quando quest’ultimo sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto all’imputato personalmente, o a persona convivente o al portiere dello stabile.

Il punto di delega si pone in contrasto con lo stesso principio della volontarietà della elezione di domicilio e del luogo della elezione di domicilio di cui al testo vigente dell’art.161 comma 1 del c.p.p., che pone comunque all’imputato l’onere di comunicazione della elezione di domicilio e di ogni suo mutamento, prevedendo che in caso di mancanza o di rifiuto, le notificazioni siano eseguite presso il difensore.

Non si comprende pertanto la ragione della “imposizione” di un domicilio per legge dopo la prima notificazione.

Anche il punto di delega sulle notificazioni presso il difensore di ufficio successive alla prima si pone in contrasto con le esigenze del difensore di poter rifiutare la elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini, come previsto dalla formulazione vigente dell'art. 162 comma 4-*bis* c.p.p. che prevede che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio sia priva di effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore indicato come domiciliatario.

La norma in questione, fortemente voluta dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Unione delle Camere Penali Italiane già in sede di riforma della legge sulla Difesa di Ufficio (D. lgs. 6/2015) aveva, come in effetti ha, lo scopo di contrastare la prassi diffusa della elezione di domicilio forzata presso il difensore di ufficio, e la diffusione del fenomeno della c.d. "falsa reperibilità" dell'imputato, con conseguente possibilità di procedere in assenza dello stesso ai sensi dell'art. 420-*bis* comma 2 c.p.p. Infatti nella pratica la normativa antecedente alla introduzione del comma 4 bis dell'art. 162 portava ad una distorsione del principio della effettiva conoscenza del processo da parte di quei soggetti, spesso di nazionalità straniera e con scarsa comprensione della lingua, che, invitati ad eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, non avevano più alcuna effettiva conoscenza del procedimento perché senza fissa dimora e con impossibilità di essere rintracciati dal difensore medesimo.

Paradossale è poi l'indicazione contenuta alla lettera n) dell'art. 2 del Disegno di legge per cui sarà necessario prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la omessa o ritardata comunicazione all'assistito, imputabile al fatto di quest'ultimo.

Al netto del fatto oggettivo che il sistema della notificazione per legge mediante consegna al difensore trasforma il professionista in una sorta di "messo notificatore" o, ancora peggio, di "postino" imponendogli un obbligo di fonte primaria che esula dalla sua stessa funzione, in vero già presidiata da specifici doveri deontologici di informazione nei confronti della parte assistita, la stessa previsione di esonero da responsabilità, tuttavia "confusamente" ancorata al fatto imputabile all'imputato, riduce significativamente la stessa concessione che, comunque, porterebbe alla necessità di un giudizio di accertamento della causa di esclusione della responsabilità, con una costante esposizione del difensore ad azioni di natura risarcitoria.

## **2. Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 3 (Indagini preliminari e udienza preliminare).**

L'art. 3 alle lettere c) d) e) g) prevede un articolato sistema di durata massima delle indagini preliminari in relazione alla gravità del reato per cui si procede, nonché specifici obblighi di tempestivo deposito degli atti delle indagini preliminari e dei relativi avvisi.

Pur tuttavia, contrariamente a quanto coralmemente richiesto dalle componenti della avvocatura in occasione delle numerose riunioni del tavolo Ministeriale, il punto di delega individua come esclusivo “rimedio” alla eventuale violazione dei termini da parte del pubblico ministero, la previsione di un illecito disciplinare quando il fatto sia dovuto a negligenza inescusabile [art. 2 lettere f) e g)].

In realtà prevedere come unica sanzione all'inerzia o al ritardo del pubblico ministero la sola sanzione disciplinare, peraltro con un imponente filtro che all'evidenza rende di fatto irrealizzabile qualsiasi regime sanzionatorio, non soddisfa l'esigenza prioritaria della affermazione di un principio di certezza dei tempi del procedimento penale con riferimento alla fase delle indagini preliminari, essendo limitata, la soluzione prevista, al solo rapporto interno fra lo Stato ed una sua articolazione e non al dato, oggettivo, di certezza del procedimento soprattutto in relazione agli atti che possono essere validamente utilizzati.

La proposta della Avvocatura andava al contrario nella direzione di prevedere un meccanismo sanzionatorio di tipo processuale e non funzionale e personale, in grado di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti.

Ciò detto a prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare a carico del pubblico ministero che per inescusabile negligenza incorra nella violazione del termine per esperire le indagini, è necessario, anzi è indispensabile, che gli atti di indagine realizzati in questi casi (e cioè oltre il termine stabilito) non debbano poter essere acquisiti al fascicolo del Giudice e ove pure lo dovessero essere (esempio emblematico è il caso del giudizio abbreviato cd. secco – allo stato degli atti) siano attinti da un regime di inutilizzabilità originaria e a regime assoluto.

Ma vi è di più.

La lettera h) dell'art. 3 demanda agli uffici del pubblico ministero l'individuazione di criteri di priorità da indicare nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.

Sulla anzidetta previsione non condivisa, non può che esprimersi ferma contrarietà e ciò per intuibili ragioni: la individuazione dei criteri di trattazione prioritaria dei procedimenti non può essere rimessa ai singoli Uffici di Procura sentito il Procuratore Generale presso la Corte di appello in quanto ciò, potrebbe provocare difformità nella “risposta di giustizia” da un Ufficio all’altro anche del medesimo Distretto di Corte di appello. Ciò detto sembra, invece, maggiormente garantista, una previsione che rimetta al potere legislativo la individuazione dei reati da trattare con priorità, in modo da garantire effettiva uniformità di valutazione sull’intero territorio nazionale.

Ove, poi, si dovesse ritenere che la previsione così come strutturata non possa essere modificata, è sicuramente indispensabile che l’Avvocatura istituzionale dia il supporto necessario agli Uffici di Procura, motivo per cui si propone che nella fase preliminare alla individuazione dei reati che sono da trattare con priorità sia sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avente sede nel Tribunale dell’Ufficio di Procura.

### **3. Criticità relative alle previsioni di cui all’art. 4 (*Procedimenti speciali*).**

Le componenti della Avvocatura e della Magistratura avevano convenuto sulla necessità di realizzare una significativa deflazione dei giudizi dibattimentali attraverso modifiche normative in grado di garantire più facile accesso ai riti alternativi, in particolare al patteggiamento.

Il punto della delega tuttavia non è affatto risolutivo e, per come formulato, non riesce a garantire lo scopo deflattivo sotteso alla stessa indicazione normativa.

Infatti all’aumento del limite di pena ad otto anni di reclusione, sola o congiunta con quella pecuniaria, per accedere al rito del c.d. patteggiamento [art. 4 lettera a) n. 1] si contrappone al n. 2) l’ampliamento del novero delle preclusioni di accesso al rito, per una serie di reati in vero selezionati confusamente e con criteri poco efficaci, basti pensare che nel “catalogo” sono ricompresi anche i delitti di cui all’art. 612-*bis* (*Atti persecutori*) e 612-*ter* (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*) c.p. della cui oggettiva gravità, quanto meno in termini di sanzione edittale, c’è seriamente da dubitare, a fronte di ipotesi più gravemente sanzionate che non sono ricomprese nell’elenco dei reati ostativi.

La lettera d) esprime alcune novità in materia di procedimento per decreto, laddove al n. 2 si prevede di stabilire che, nei casi previsti dall'art. 460 comma 5 c.p.p., ai fini della estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria.

La disposizione del punto di delega, oltre a mal conciliarsi con lo scopo deflattivo, stravolge il meccanismo premiale del procedimento per decreto che, analogamente ad altri istituti, come il rito speciale dell'applicazione di pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p., prevede la estinzione del procedimento se, nel termine stabilito dalla legge, il condannato non commetta un reato della stessa specie, senza alcun riferimento all'effettivo pagamento della pena pecuniaria per il cui adempimento sono previsti specifici meccanismi di conversione attinenti la fase della esecuzione.

#### **4. Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 7 (Appello).**

La revisione di alcune parti normative del giudizio di appello è gravemente sintomatica dell'idea di ridurre il numero delle impugnazioni attraverso la limitazione di accesso al secondo grado di giudizio fondata su criteri che nulla hanno a che vedere con gli ordinari parametri di valutazione della ammissibilità del gravame.

La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 prevede infatti un "ritorno al passato" con la sostanziale reintroduzione dell'art. 571 comma 3 c.p.p. abrogato dalla legge di attuazione del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione (cd. Legge Carotti). Infatti la indicazione contenuta nella lettera a) del comma 1 prevede che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza oggetto di gravame.

Si esprime assoluta contrarietà alla limitazione introdotta nel punto della delega, espressione della idea di burocratizzazione del procedimento penale che vuole l'imputato "colpevole" per non avere mantenuto un costante contatto con il proprio difensore.

All'evidenza siffatta norma contribuirebbe a "smaltire", insieme all'arretrato, anche i diritti di quei cittadini che per qualsiasi ragione, che non spetta all'Ordinamento giuridico sindacare, non siano stati in grado di conferire specifico mandato al difensore. Si pensi banalmente alla sentenza con motivazione contestuale dove il ridottissimo termine di impugnazione renderebbe di fatto impossibile l'accesso al secondo grado di giudizio senza necessità di scomodare il concetto di responsabilità dell'imputato.

Peraltro la disposizione, a rendere ancora più irto il cammino verso il secondo grado di giudizio, prevede che lo specifico mandato debba essere conferito dopo la sentenza che si intende fare oggetto di gravame.

Una previsione che non trova alcuna ragione e che impatta pesantemente anche con il dovere deontologico di lealtà, di fedeltà e di corretto adempimento del mandato del difensore che, nella impossibilità di ricevere un mandato specifico, potrebbe trovarsi impedito alla proposizione della impugnazione pur in presenza di ragioni fondate che potrebbero condurre ad una riforma del provvedimento.

Nella medesima direzione di frapposizione di ostacoli burocratici e contrarietà al principio del *favor impugnationis*, è la successiva indicazione contenuta nella lettera b) del comma 1, dove si prevede di modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, escludendo la possibilità per i difensori di presentare la impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ( art. 582, comma 2), ovvero con telegramma o raccomandata indirizzati alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 583 c.p.p.). Il "temperamento" alla rigidità della previsione non trova rassicurante soluzione nella indicazione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche, laddove non sia espressamente previsto che l'una modalità non potrà trovare attuazione fino a quando non saranno definiti gli aspetti del processo penale telematico, ad oggi rimesso ad indicazioni vaghe e a provvedimenti esterni all'assetto normativo della stessa riforma del processo.

La lettera f) dell'art. 7 prevede la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta.

Anche su questo punto della delega si esprime contrarietà, laddove la negazione del principio di collegialità nelle decisioni di appello esprime un *vulnus* di valutazione nella devoluzione del giudizio.

Peraltro, fatta eccezione per le sentenze del Giudice di Pace, il sistema processuale penale prevede la collegialità della decisione di tutti i provvedimenti avverso i quali sia esperito un mezzo di gravame, basti pensare alle impugnazioni avanti al Tribunale in funzione di Giudice del Riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali ai sensi degli artt. 309 e 324 c.p.p., e dello stesso appello contro le ordinanze, quand'anche

emesse dal giudice monocratico, di rigetto delle richieste di revoca delle misure cautelari personali ai sensi dell'art. 310 c.p.p. *Ad adiuvandum*, si pensi, ancora, alle impugnazioni avverso i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza per le quali è prevista la competenza del (collegiale) Tribunale di sorveglianza.

In buona sostanza per ogni provvedimento di natura decisoria il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di revisione con gli ordinari rimedi impugnatori davanti ad un giudice che è chiamato a decidere in composizione collegiale.

La previsione normativa che stabilisce l'impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace avanti al Tribunale Monocratico non "sposta" le considerazioni svolte, atteso che si tratta di procedimento che è governato da regole autonome e che le stesse norme del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili.

**5. Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 12 (*Termini di durata del processo*) e 13 (*Disposizioni per la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna*).**

La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 prevede una serie articolata di termini di durata massima del processo nei rispettivi gradi di giudizio, il cui mancato rispetto è presidiato dalla sola rilevanza disciplinare; la lettera c) dell'art. 12 prevede, infatti, che il dirigente dell'ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e a segnalare all'organo titolare della azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative, quando sia imputabile a negligenza inescusabile.

Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento ai ritardi e al mancato rispetto dei termini nella fase delle indagini preliminari, anche in questo caso sanzionati esclusivamente in sede disciplinare, senza alcuna previsione di una più efficace sanzione processuale di natura decadenziale.

Analogamente per quanto concerne le previsioni del successivo art. 13 riguardanti la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna, dove si prevede la possibilità per i difensori e le parti di presentare istanza di immediata definizione del processo che in tal caso deve essere fissato entro sei mesi dalla richiesta.

Una singolare ipotesi di "prelievo" rimessa alla scelta del difensore che, ancora una volta, viene a gravare sul dirigente dell'ufficio giudiziario il quale è tenuto alla adozione di misure organizzative idonee a garantire la definizione del processo nel rispetto del termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta.



In particolare, in base alla lettera a) dell'art. 13, il Governo dovrà consentire alle parti - e dunque tanto all'imputato e alle altre parti private (o ai loro difensori), quanto al PM - di presentare istanza di immediata definizione del processo quando siano decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in cassazione stabiliti ai sensi dell'articolo 12. Allo spirare dei 2 anni previsti per l'appello, e dell'anno previsto per il giudizio di legittimità (o dei diversi termini fissati dal CSM anche in relazione allo specifico ufficio giudiziario), dunque, le parti potranno sollecitare la trattazione del giudizio. Anche in questo caso, viene demandato ad indicazione, questa volta rimessa al CSM, la individuazione del termine entro cui le parti potranno richiedere che il giudizio venga trattato. Anche su questo punto non può che esprimersi ferma contrarietà ritenendosi che il termine debba essere individuato da norma di rango primario e non rimessa all'organo di autogoverno della magistratura. Una norma di rango primario (ontologicamente vincolante) ha, come noto, effetti che non può avere una indicazione (magari fornita per il tramite di linee guida) di rango secondario non vincolante.

**6. Criticità relative alle previsioni di cui all'art. 14 (*Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione*).**

L'articolo 14 modifica l'art. 159 c.p., relativo alla sospensione del termine di prescrizione. In questo caso il disegno di legge non prevede una delega al Governo, ma interviene direttamente sulla disciplina del codice.

Si ricorda che la riforma della disciplina della prescrizione del reato è contenuta nell'art. 1, lett. d), e), f) della l. n. 3/2019, disposizioni queste che, in base all'art. 1, comma 2 della legge stessa, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020. Il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 159 c.p., configurando, a parole, la nuova disciplina come un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione del reato. Questo, infatti, è il tenore del nuovo art. 159, comma 2 c.p.: *“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna”*. A ben vedere, tuttavia, non si tratta propriamente di un'ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: in caso di sospensione, infatti, il corso della prescrizione è destinato a riprendere. Nemmeno si tratta, tecnicamente, di un'ipotesi di interruzione ex art. 160 c.p. A parte la considerazione che, anche nelle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione, questa inizia a decorrere nuovamente, dopo la

causa interruttiva, è assorbente il rilievo che il legislatore ha abrogato il primo comma dell'art. 160 c.p., che individua la sentenza di condanna e il decreto di condanna come atti interruttivi del corso della prescrizione. Il meccanismo introdotto dalla riforma non configura pertanto propriamente né una sospensione né un'interruzione del corso della prescrizione: individuandone un nuovo termine finale, esso contempla *sic et simpliciter* una regola relativa al decorso della prescrizione, che ne individua un nuovo *dies ad quem*.

Ciò detto, il Disegno di legge in analisi modifica il secondo comma dell'art. 159 c.p. per circoscrivere la sospensione del corso della prescrizione, prevista a partire dalla pronuncia di primo grado e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, alle sole ipotesi di condanna in primo grado (e di decreti penali). Il termine di prescrizione continua a scorrere se la sentenza di primo grado è di assoluzione.

Tale previsione sembra contrastare con il principio (costituzionale) di eguaglianza nella parte in cui valorizza la differenza tra coloro nei cui confronti l'interesse dello Stato al perseguimento dei reati contestati si è concretizzato in un provvedimento di accertamento (pur non definitivo) della loro responsabilità e coloro i quali, invece, sono stati assolti. La distinzione tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna in primo grado (non definitiva!!!) determina ulteriori conseguenze: se la sentenza di primo grado è di condanna il blocco della prescrizione previsto dal secondo comma può essere superato da una sentenza di assoluzione in appello. In questo caso, infatti, il nuovo terzo comma prevede che la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione del secondo comma è ricomputato ai fini del calcolo del termine di prescrizione: in caso di proscioglimento dell'imputato; in caso di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità; in caso di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

Se la sentenza di primo grado è di assoluzione, e viene proposta impugnazione, la regola è che il termine di prescrizione non viene sospeso, ma continua a scorrere (in questo senso disponendo, dopo la modifica, il secondo comma).

Il disegno di legge introduce però una eccezione a questa regola nel nuovo quarto comma dell'art. 159 c.p., disponendo la sospensione dei termini di prescrizione se il reato per il quale si procede si prescrive entro un anno dal deposito della sentenza di

primo grado. In questi specifici casi, dunque, il termine di prescrizione sarà sospeso: per massimo un anno e 6 mesi, per consentire lo svolgimento del giudizio di appello; per massimo 6 mesi, per consentire lo svolgimento del giudizio di legittimità.

Le due ipotesi anzidette sono del tutto speculari ed evidenziano quanto il Disegno di legge stabilisca regole diverse per situazioni processuali, a fortiori, similari: nel caso della sentenza di condanna, a prescindere dalla rivalutazione in appello, il *tempus prescriptionis* viene sospeso; nel caso di impugnazione della sentenza di proscioglimento la sospensione *ut supra* viene sospesa al fine di “*pervenire a rivalutare, eventualmente, il precedente giudizio di assoluzione, evitando il rischio che quella rivalutazione non si possa compiere per lo spirare del termine di prescrizione*”. Non può che esprimersi contrarietà rispetto ad un sistema siffatto che riduce tangibilmente ed incontrovertibilmente i diritti e le garanzie.

## **7. Conclusioni.**

La riforma del processo penale deve inevitabilmente porre al centro della sua attenzione la figura dell'indagato e non quella della persona offesa, in vero parte accidentale del processo qualora vi intervenga attraverso la costituzione di parte civile. Il processo penale non ha infatti finalità risarcitoria di natura civilistica, ma lo scopo di accertamento dei reati e di esercizio della conseguente pretesa punitiva dello Stato all'esito di un processo presidiato dalle garanzie costituzionali del giusto processo, di presunzione di non colpevolezza e della stessa funzione rieducativa della pena, principi fondamentali che il Disegno di legge di iniziativa governativa pare relegare a rango accessorio e subordinato.

La riforma che si intende realizzare con il Disegno di legge in parola evidenzia un forte squilibrio fra l'interesse dello Stato alla celebrazione dei processi in tempi celeri e rigorosamente definiti, e l'esigenza del cittadino coinvolto ad un processo che sia governato dai principi costituzionali sopra richiamati.

L'idea di un processo celere che venga celebrato nel rispetto delle garanzie può evidentemente trovare realizzazione solo attraverso un massiccio intervento sugli organici della magistratura, del personale di cancelleria, su una adeguata distribuzione delle risorse e su una corretta “ristrutturazione” della edilizia giudiziaria, e non può certo essere rimessa a provvedimenti organizzativi dei dirigenti degli uffici o alla

individuazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali demandata a soggetti esterni alla cornice legislativa di fonte primaria.